



IMPOSTE SUL REDDITO

I rimborsi analitici non concorrono a formare l'imponibile per i forfettari

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Seminario di specializzazione

Lavoro autonomo: determinazione del reddito e operazioni straordinarie

Scopri di più

A distanza di un anno dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 192/2024, che ha riformato la **disciplina del reddito da lavoro autonomo**, iniziano ad arrivare i primi chiarimenti di prassi ufficiale relativi alle numerose novità introdotte con la Riforma. A tal proposito, è certamente rilevante una **risposta fornita dalla DRE Lombardia il 9 dicembre 2025** (non pubblicata nel sito della Agenzia delle Entrate) in merito alla **tematica dei rimborsi analitici di spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico e riaddebitati dal soggetto forfettario al proprio committente**. Vediamo con precisione i termini della questione.

A far data dall'1 gennaio 2025 i **rimborsi analitici di spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico, e riaddebitate dal professionista al proprio committente**, non **concorrono più a formare il reddito imponibile del professionista stesso**, con l'ulteriore condizione (introdotta dall'[art. 1, D.L. n. 84/2025](#)) che, laddove la spesa sia sostenuta in Italia, essa **debba essere pagata con strumenti tracciabili**. Tali incassi, dunque, non concorrendo a formare il reddito imponibile, **non possono certamente definirsi quali "compensi" in senso stretto**.

Sul punto, va messo in risalto che nonostante la Riforma introdotta dall'[art. 5, D.Lgs. n. 192/2024](#), alla disciplina del reddito da lavoro autonomo, **è ancora assente una definizione di "compenso"** quale fonte primaria di genesi del reddito professionale, definizione che sarebbe utile sotto vari profili, tra i quali certamente spicca la scenario fiscale del **soggetto in regime forfettario** ex [art. 1, commi 54 ss., Legge n. 190/2014](#).

Per quest'ultimo soggetto va segnalato che **non esiste una qualificazione specifica del reddito imponibile**, nel senso che il professionista in regime forfettario **risulta comunque un professionista** che può definirsi tale se rientra nella generale previsione dell'[art. 53, TUIR](#), cioè un **soggetto che esercita abitualmente arte o professione**. Poi è chiaro che, ai fini della determinazione del *quantum* imponibile, **il soggetto forfettario adotta una propria normativa**, la quale, tuttavia, dipende sempre da un presupposto ineludibile: **l'incasso di una somma rientrante della definizione di "compenso"**. Non a caso si può affermare con assoluta certezza che **altre forme di incasso che potrebbero manifestarsi (ed essere tassate) per il professionista**



ordinario, non sono invece rilevanti per quello forfattario, come, ad esempio, le **plusvalenze o le sopravvenienze** attive.

I rimborsi analitici per i soggetti forfattari

Alla luce di tale ricostruzione normativa si è posta la **non trascurabile questione inerente alla tassazione o meno**, per il professionista forfattario, dei **rimborsi analitici di spesa riaddebitati al committente**. Da una parte vi era la tesi di coloro che **ne sostenevano comunque l'imponibilità**, alla luce di una “specificità” della nozione di compenso per il soggetto forfattario rispetto al suo collega in regime ordinario, specificità peraltro mai chiarita, né dimostrata sul piano normativo. Dall'altra **la tesi opposta di chi**, riconoscendo che la determinazione del reddito del soggetto forfattario **discende da un'unica fonte**, cioè il compenso, ugualmente definito come il **corrispettivo delle prestazioni professionali per tutti i lavoratori autonomi** (ordinari o forfattari), sosteneva (condivisibilmente) che l'azzeramento al concorso alla formazione del reddito da lavoro autonomo dei rimborsi analitici **non poteva che tradursi nell'irrilevanza di tali incassi per il soggetto forfattario**. In altre parole, **se una somma viene esclusa dal reddito imponibile per un lavoratore autonomo**, certamente **essa non potrà essere definita un “compenso”**, e quindi, se è vero, come è vero, che per il soggetto forfattario esiste un'unica **fonte di innesco del reddito imponibile**, cioè il compenso, si dovrà convenire che i rimborsi analitici **non sono più da inserire nel coacervo delle somme che vanno sottoposte al coefficiente di redditività**.

La posizione della prassi ufficiale

Ebbene, **questa seconda conclusione** (corretta a parere di chi scrive) **è fatta propria anche dalla DRE Lombardia**, che ha prodotto la risposta sopracitata all'istanza di soggetto professionista in regime forfattario.

Nella risposta in questione, si puntualizzano alcuni aspetti fondamentali:

- **l'irrilevanza del rimborso** è comunque subordinata alla modalità di pagamento, che **deve essere eseguita in forma tracciabile**;
- per le **spese sostenute entro il 2024**, ancorché i rimborsi siano incassati nel 2025, le somme percepite restano imponibili. Infatti, non bisogna dimenticare che la **nuova disciplina dei rimborsi analitici si applica dal periodo d'imposta 2025**, e ciò in deroga alla generale decorrenza delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, che invece fa **risalire all'1 gennaio 2024 la nuova disciplina** degli **54 ss., TUIR**.
- i **rimborsi analitici di spesa sostenute nel 2025** (con incasso del relativo rimborso sempre nel 2025) non concorrono a formare il tetto dei **componenti positivi del soggetto forfattario, cioè 85.000 euro annuo** (ovvero 100.000 euro con la conseguente



fuoriuscita immediata dal regime agevolato).

Le spese che non necessitano di pagamento tracciabile

Chiarito questo aspetto, l'unico tema che resta da sviscerare è quello rappresentato dall'incasso di rimborsi analitici di spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico che **non rientrano nella classificazione di "viaggio, trasporto, vitto e alloggio"** e che conseguentemente non sono soggetti alla necessità del pagamento tracciabile. Pensiamo al rimborso della spesa di parcheggio che, secondo la [**risposta a consulenza giuridica n. 5/E/2019**](#), non rientra tra le spese di viaggio. In via incidentale, si **segnala che la mancata inclusione di tale spesa tra quelle di viaggio è a tesi è veramente poco convincente** (sul tema, si veda il nostro contributo [**"La nuova disciplina dei riaddebiti tra dubbi e criticità"**](#) in EC News del 3 ottobre 2025), come, peraltro, ha sottolineato anche la recente circolare Assonime n. 26/2025, che **ne auspica un inserimento tra le spese di viaggio**.

Ebbene, le **spese di parcheggio sono certamente spese escluse dalla formazione del reddito** (in quanto spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico), che, tuttavia, non **devono essere pagate con strumento tracciabile** (almeno fino a quando non sarà modificata la datata risposta dell'Agenzia delle Entrate), il che porterebbe a un'esclusione dal reddito del forfettario, **esclusione non condizionata alla modalità di pagamento**.

Diversa, infine, è la **situazione per i rimborsi di spese di viaggio con utilizzo di auto propria** e, quindi, richiesti **sotto forma di indennità chilometriche**: per tali spese vi è stata la pronuncia dell'interpello [**n. 270/E/2025**](#) che le ha escluse dal novero delle rimborsi analitici di spesa, e quindi **esse restano imponibili per il professionista ordinario e a maggior ragione imponibili anche per il soggetto forfettario**.